

Case Itea, stop al requisito dei 10 anni «Legge illegittima, discriminatoria»

La Corte Costituzionale: violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Guarini: verdetto annunciato

Le tappe

● Nel 2019 gli avvocati di Asgi che rappresentano un cittadino straniero hanno presentato ricorso contro il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla norma provinciale per accedere agli alloggi Itea

● Nel 2020 il giudice Giorgio Flaim stoppa la norma provinciale ritenendola illegittima e discriminatoria. Nel 2021 il caso finisce sul tavolo della Corte d'appello che dà ragione al cittadino straniero

● La Provincia apporta alcune modifiche, ma nel contempo impugna la sentenza e presenta ricorso per Cassazione. Nel 2024 la Corte Suprema rinvia gli atti alla Corte Costituzionale che ora ha dichiarato la norma illegittima

TRENTO Ora è definitivo. «Avevamo ragione nel 2019, nel 2020, nel 2021 e nel 2024. E abbiamo ragione anche nel 2025», esulta l'Assemblea Antirazzista Trento con un post su Facebook. «È la cronaca di un verdetto annunciato», la definisce l'avvocato Giovanni Guarini di Asgi, (l'associazione studi giuridici) che insieme al collega Alberto Guariso, aveva dato il via alla lunga battaglia legale contro il requisito dei dieci anni per accedere agli alloggi Itea.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della provinciale del 7 novembre 2005, numero 15, introdotti dalla legge 5 del 2019, che prevedono la residenza da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi, per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile e contributi integrativi del canone di locazione. Con una sentenza, pubblicata ieri, la Corte, presieduta dal giudice Giovanni Amoroso, bocchia la linea della governance leghista sull'edilizia pubblica. I giudici ritengono infatti che i requisiti, previsti dalla norma, violano i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché il principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro. Sarebbero pertanto discriminatori. Già i giudici cassazionisti lo scorso aprile avevano sollevato dubbi di costituzionalità ritenendo la norma trentina non conforme all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, in relazione al principio di parità di trattamento e all'articolo 117, primo e quinto comma. La pronuncia sottolinea l'importanza di garantire un'esistenza dignitosa e il pieno sviluppo della persona umana, rimuovendo ostacoli economici e sociali. Secondo i giudici la «previ-



Piazza del Quirinale La sede della Corte costituzionale a Roma

Le reazioni

Zanella: «Basta con il razzismo istituzionale» I sindacati: «Norma voluta per fini demagogici»

Il Pd
La giunta Fugatti deve smettere di fare la guerra agli stranieri, sono una risorsa

«La crociata ideologica della giunta Fugatti contro le persone straniere è andata a infrangersi contro una pesantissima pronuncia della Corte Costituzionale». Non usa mezzi termini il consigliere Paolo Zanella (Pd) e a poche ore dalla pubblicazione della pronuncia sul requisito dei 10 anni per l'accesso agli alloggi Itea sferra un duro attacco alla giunta leghista: «Basta con il razzismo istituzionale, serve cambiare approccio nei confronti delle persone straniere. Questa pronuncia resterà come un'onta indelebile nella storia di questa Provincia: si è sancita una deliberata violazione della

nostra Costituzione, cosa gravissima che non si era vista prima nel nostro territorio». Sono d'accordo i sindacati che stigmatizzano la scelta di impugnare la sentenza della Corte d'appello: «Cosa sono serviti tutti i soldi spesi per avvocati e appelli di fronte a una sentenza quasi scontata, è difficile comprenderlo», scrivono in una nota congiunta Andrea Grosselli (Cgil), Michele Bezzi (Cisl) e Walter Alotti (Uil). «È assurdo — continuano — che l'Autonomia, invece di mettersi al servizio della Costituzione, ne violi il dettato a soli fini demagogici e strumentali. Peraltro, come riporta il bilancio sociale di Itea, in questi anni il rapporto

sione del requisito della residenza dei dieci anni sul territorio nazionale non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo». Inoltre il requisito, nella sua rigidità, «pregiudica proprio chi è costretto a trasferirsi di frequente — osserva la Corte — per le precarie condizioni di vita e perciò si trova in uno stato di grave disagio». La norma sarebbe soprattutto lesiva per «i soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur non potendo vantare una permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno Ue per i soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata».

Si stima che la norma, impugnata nel 2019 dagli avvocati di Asgi, avrebbe potuto

tra inquilini con passaporto italiano e quelli di origine straniera non è mai mutato. Nel 2019 i cittadini italiani erano il 91% degli inquilini Itea, contro il 7% di inquilini con passaporto di un paese extra Ue. Nel 2023 la proporzione era la stessa: 91% a 7%. Questo perché al proprio interno la legge conteneva meccanismi che privilegiano i nuclei familiari che hanno da più tempo investito sul radicamento in Trentino».

Zanella sprona la giunta affinché «faccia marcia indietro e smetta di fare la guerra agli stranieri che sono una risorsa per il nostro territorio».

D. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

interessare circa 2.000 stranieri. Il caso giudiziario era scoppiato dopo il ricorso di Daniel Bekele, cittadino etiope dell'Assemblea Antirazzista, che si era rivolto al Tribunale per denunciare una discriminazione nei confronti degli stranieri. Il primo a stoppare la Provincia era stato il giudice di primo grado, Giorgio Flaim, a settembre del 2020, poi a giugno 2021 era intervenuta la Corte d'appello che aveva ribadito il carattere discriminatorio del requisito decennale, «in quanto è in contrasto — aveva sottolineato la Corte — con la direttiva dell'Unione europea 109 del 2003 che garantisce parità di trattamento ai titolari di un permesso di lungo periodo. La Provincia aveva in parte modificato la norma ma nel contempo aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello davanti alla Corte di Cassazione che nell'aprile scorso aveva sollevato dubbi di costituzionalità rinviando gli atti alla Corte costituzionale. E ora è arrivata la bocciatura definitiva che si fatto «cancella» il requisito decennale.

«È una norma che si accanisce sugli ultimi, sui più poveri e bisognosi e si pone in contrasto con i precedenti della Consulta che da tempo erano noti. Lascia stupiti che gli unici a non conoscere le regole europee e costituzionali siano proprio i nostri amministratori, autori della legge provinciale dichiarata incostituzionale», commenta l'avvocato Guarini.

Il legale di Asgi fa notare come la Corte «ha espressamente affermato che è irragionevole ancorare una prestazione provinciale a 10 anni di residenza non nel territorio provinciale, ma in quello nazionale, ne' ha alcun senso far riferimento ai requisiti previsti dal reddito di cittadinanza, che è una prestazione diversa dagli alloggi».

Dafne Roat

© RIPRODUZIONE RISERVATA